

**Abstract.** *In materia di contratti bancari in ordine alla capitalizzazione degli interessi l'istituto di credito è tenuto a rispettare il principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lg. n. 385/1993, come modificato dal d.lg. n. 342/1999, secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9/02/2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che prevede che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela, così come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il Tribunale di Terni evidenzia che ai fini della verifica dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina a tutela del consumatore deve aversi riguardo all'atteggiarsi dei rapporti tra il contratto costitutivo del debito principale e il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria e quindi in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TERNI**

Il Tribunale, in persona del giudice, dott.ssa M.D.B., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 314 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2015 e vertente

**TRA**

F.R., C.F. (...), e F.A., C.F. (...) elettivamente domiciliati in Terni, via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv.to F.T. che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;

**OPPONENTE**

**E**

U. BANCA DI R. S.P.A., P.I. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Terni, via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv.to M.C. (studio C., C., C.) che la

rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio M.M. di Verona, in data 25 luglio 2006, rep. n. (...), racc. n. (...)

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 aprile 2015 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso, depositato in data 29 ottobre 2008, la U. Banca S.p.a. esponeva:

- di essere creditrice della signora F. R., quale debitrice principale, e del signor A.F., quale fideiussore fino a concorrenza dell'importo di euro 338.000,00, dell'importo complessivo di euro 305.389,95, per le seguenti causali: 1) euro 204.100,00 quale saldo passivo delle partite sospese per assegni versati sul c.c. n. (...), già n. (...) Banca dell'U. S.p.a., resi impagati dalla BPS e richiamati a seguito della richiesta della debitrice medesima; 2) euro 79.104,23 quale saldo debitore del c.c. n. (...); 3) euro 22.185,72 quale saldo debitore del c.c. n. (...);

- di aver richiesto infruttuosamente il pagamento delle somme dovute.

Premesso ciò, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Terni di ingiungere ai resistenti, nelle rispettive qualità, il pagamento della somma di euro 305.389,95, oltre interessi legali. In data 7 novembre 2008, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. (...)/2008 (RG (...)/2008), provvisoriamente esecutivo, così come richiesto dalla ricorrente. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i debitori ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, in via preliminare la declaratoria di nullità del provvedimento, e, nel merito, la sua revoca per infondatezza della pretesa azionata dalla banca, nonché la nullità della fideiussione con conseguente liberazione dell'opponente A.F. In subordine, chiedevano dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente A.F., attesa la mancata limitazione della condanna all'ammontare massimo della fideiussione. In particolare, parte opponente formulava i seguenti motivi di opposizione: 1) nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta, poiché la documentazione prodotta non attestava tutte le voci di debito e credito, ricadenti nell'arco temporale considerato e non provava l'apertura di credito e l'esistenza del contratto bancario, nonché la pattuizione degli interessi convenzionali; 2) insussistenza della pretesa creditoria di euro 204.100,00 per partite sospese, trattandosi di un credito misterioso ed incomprensibile nella causale, dovendosi comunque evidenziare che la prima pagina dell'estratto conto indicava un saldo contabile pari a zero e l'ultima un saldo a credito di euro

26.663,48 in favore di F.R.; in particolare, i cinque assegni prodotti a corredo del monitorio, asseritamente impagati, non erano stati emessi dalla signora F.R.; inoltre, le due lettere del 12 giugno 2008 e del 16 giugno 2008 evidenziavano che la richiesta di richiamo degli assegni non era stata sottoscritta da F.R.; ne conseguiva che la rinuncia della banca ad incassare i titoli non poteva essere addebitata alla opponente F.R., la quale non aveva sottoscritto la lettera di richiamo; 3) quanto ai saldi negativi del conto corrente, la banca non aveva provato il contratto bancario che aveva costituito l'asserita provvista in mancanza della disponibilità creata dal correntista e diverso dal conto corrente, di talché nessuna somma era dovuta; in ogni caso, la banca aveva applicato interessi convenzionali oscuri; venivano infine contestate l'applicazione del tasso e la capitalizzazione effettuate dalla banca; 4) il recesso della banca dagli affidamenti era illegittimo poiché non erano state indicate le violazioni compiute dal cliente, con conseguente responsabilità dell'istituto di credito opposto ed obbligo risarcitorio per il danno causato al correntista; 5) la fideiussione rilasciata dal signor A.F., per l'importo massimo garantito di euro 338.000,00, era nulla per indeterminatezza dell'oggetto, attesa la mancata indicazione del tipo di obbligazioni garantite all'interno del tetto massimo; 6) che, comunque, la fideiussione poteva ritenersi efficace solamente con riferimento alla parte della obbligazione principale ritenuta valida, attesa la nullità della clausola in deroga all'art. 1939 c.c.; in ogni caso, le scritture ex art. 50 d.lg. n. 385/1993 non erano opponibili al fideiussore; 7) le seguenti clausole della fideiussione erano nulle: la clausola che prevedeva la responsabilità solidale, anziché pro quota, quella che stabiliva la dispensa dalla speciale concessione di crediti futuri di cui all'art. 1956 c.c., quella relativa alla dispensa di agire contro il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957, quella che contemplava il pagamento a semplice richiesta, quelle riguardanti la decadenza dal beneficio del termine e la limitazione delle eccezioni, del potere di regresso e di quello di surroga, quelle relative ai rapporti tra i fideiussori, ai poteri di compensazione della banca, alla deroga all'art. 1948 c.c. e, infine, quella relativa alla deroga del foro in favore della banca, trattandosi di clausole vessatorie e stante la qualità di consumatore del fideiussore; 8) infine, il decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore era nullo poiché non era stato indicato l'importo massimo garantito pari ad euro 338.000,00.

Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, con riferimento alla problematica relativa alle partite sospese, l'istituto di credito opposto evidenziava che sul c.c. n. (...) (già n. (...) Banca dell'U. (...) Spa) erano stati versati assegni resi impagati dalla (...) S.p.a. e richiamati a seguito della richiesta effettuata da controparte; in particolare, le lettere di richiamo erano state firmate da A.F. – che era autorizzato ad operare sul conto; che, dunque, l'operazione si era concretizzata nei seguenti termini: - gli assegni erano stati versati sul conto corrente; - le somme erano state accreditate; - gli assegni non erano stati pagati e,

dunque, erano stati richiamati dalla banca su indicazione del correntista; - la banca aveva annotato tale operazione in gestione sospesi.

Assunta la prova orale ammessa, assegnato il procedimento all'odierno giudice, disposta la contabile, alla udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Giova, preliminarmente, evidenziare che l'istituto di credito opposto ha agito in sede monitoria in relazione ai seguenti crediti: 1) euro 204.100,00 quale saldo passivo di partite sospese in relazione al conto corrente n. (...); 2) euro 79.104,23 quale saldo debitore del conto corrente n. (...); 3) euro 22.185,72 quale saldo debitore del conto corrente n. (...).

Quanto alla doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti di legge necessari all'emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, per indeterminatezza del credito azionato e inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta, va osservato che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide, "in tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso *ex* artt. 633 e 638 c.p.c." (Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002), con conseguente necessità di esaminare i motivi articolati nel merito da parte opponente.

Ne consegue che, anche a prescindere dal fatto che la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione a corredo della pretesa nel giudizio di opposizione (v., in particolare, estratti dei conti correnti prodotti all'udienza del 16 giugno 2009), ogni questione relativa alla asserita irregolarità della certificazione bancaria emessa ai sensi dell'art. 50 d.lg. n. 385/1993 appare all'evidenza irrilevante ai fini del decidere.

Passando all'esame del secondo motivo di opposizione articolato, riguardante l'asserita insussistenza della pretesa creditoria in relazione alle cd. partite sospese, devono essere svolte le considerazioni che seguono.

A sostegno della pretesa, parte opposta ha allegato nella fase monitoria i seguenti documenti: -5 assegni impagati ed, in particolare: 1) assegno n. (...), BPS, emesso in data 5 giugno 2008, in favore di R.F., per l'importo di euro 27.600,00; 2) assegno n. (...), BPS, emesso in data 9 giugno 2008, in favore di R.F., per l'importo di euro 44.200,00; 3) assegno n. (...), BPS, emesso in favore di R.F. in

data 9 giugno 2008, per l'importo di euro 43.700,00; 4) assegno n. (...), BPS, emesso in favore di R.F. in data 9 giugno 2008, per l'importo di euro 42.800,00; 5) assegno n. (...), emesso in data 9 giugno 2008, in favore di R.F., per l'importo di euro 45.800,00; - il saldo conto *ex art.* 50 d.lgs. n. 385/1993 (v. doc. 1); - due lettere di richiamo datate, rispettivamente, 16 giugno 2008 e 12 giugno 2008 (v. doc. 14 e 15).

Nella comparsa di costituzione e risposta la banca opposta, a fronte del disconoscimento operato dalla opponente F.R. in ordine alla sottoscrizione delle lettere di richiamo degli assegni in questione, ha allegato che l'autore della sottoscrizione è l'opponente A.F. (v. p. 8 della comparsa di costituzione e risposta).

A fronte di quanto sopra, parte opponente alla successiva udienza del 16 giugno 2009, con complessa ed articolata contestazione (v. verbale di udienza in pari data), non ha espressamente disconosciuto la sottoscrizione da parte del signor A.F. delle richieste di richiamo in questione, ma piuttosto ha evidenziato che il signor A.F. non era autorizzato ad operare sul conto corrente n. (...) ma sul distinto conto corrente n. (...), deducendo che il richiamo degli assegni in questione non era stato fatto dal titolare del c.c. (signora F.R.) o comunque da soggetto che ne aveva i poteri.

Orbene, può pertanto ritenersi circostanza ammessa poiché non disconosciuta nei termini imposti dal chiaro disposto dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. che il signor A.F. ha sottoscritto le lettere di richiamo riguardanti anche gli assegni in questione.

Non può, invece, essere condivisa la tesi dell'opponente secondo la quale l'autorizzazione del signor F. ad operare sul conto corrente n. (...) non può riposare sul doc. 5 (prodotto dalla opposta nel giudizio di opposizione) ovvero sia sullo specimen relativo al conto corrente n. (...) in essere presso la Banca d. U. (...) S.p.a., poiché trattasi in tesi di conto corrente diverso.

Detta tesi non può essere condivisa poiché gli estratti dei conti correnti prodotti dalla banca nel giudizio di opposizione comprovano che il conto corrente n. (...) costituisce mera prosecuzione del conto corrente n. (...) così come allegato dall'istituto di credito sin dal ricorso monitorio (v. p. 2 ricorso monitorio): sul punto appare sufficiente evidenziare che il saldo debitore esistente sul c.c. n. (...) alla data del 30 giugno 2005 per euro 6.738,69 è confluito in pari data sul c.c. n. (...) (v. estratti di entrambi i conti correnti prodotti dalla banca all'udienza del 16 giugno 2009).

La suddetta circostanza deve essere messa in relazione con la comunicazione contenuta nell'estratto del c.c. della Banca d. U. al 30 giugno 2005 con la quale si segnala al correntista l'imminente variazione delle coordinate bancarie in virtù della integrazione del medesimo istituto di credito con le banche del gruppo U. (v. estratto sopra citato).

Sul punto, va precisato al contempo che deve essere revocata l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale, assunta all'udienza del 20 febbraio 2012 ed all'udienza del 24 settembre 2012 (testimoni A.T. e G.C.), poiché relativa a circostanze da comprovare mediante documenti (delega ad operare su conto corrente ed esecuzione delle operazioni), mentre le risultanze dell'interrogatorio formale di entrambi gli opposenti (v. verbale di udienza del 9 giugno 2011) sono irrilevanti ai fini del decidere, atteso che detto istituto costituisce mezzo di prova diretto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al confitente, risultando conseguentemente irrilevanti le ulteriori dichiarazioni rese a sostegno delle deduzioni del dichiarante, anche in considerazione del quadro probatorio sopra delineato.

Tanto premesso, l'istituto di credito opposto ha comprovato l'esistenza di una prassi tra le parti in virtù della quale il signor A.F., nella qualità di delegato, ha chiesto il richiamo di alcuni assegni impagati, con la conseguenza che le somme, in precedenza accreditate sul conto corrente n. (...) (già n. (...)) in virtù di versamento, sono state, successivamente alla richiesta di richiamo ma con valuta corrispondente alla data in cui era stato effettuato l'accredito, addebitate dall'istituto di credito sullo stesso conto corrente con indicazione della causale "assegni resi impagati".

Ciò è avvenuto, e risulta documentalmente, in relazione ai seguenti assegni contemplati nella lettera contenente la richiesta di richiamo del 12 giugno 2008 (doc. 15): - assegno n. (...) del 5 giugno 2008, per l'importo di euro 36.300,00; - assegno n. (...), del 5 giugno 2008, per l'importo di euro 38.400,00; - assegno n. (...), del 5 giugno 2008, per l'importo di euro 32.320,00.

Gli estratti del conto corrente n. (...) evidenziano infatti che rispettivamente: - in data 5 giugno 2008 (valuta 9 giugno 2008) è stato effettuato un versamento di euro 36.300,00; - in data 5 giugno 2008 (valuta 9 giugno 2008) è stato effettuato un versamento di euro 38.400,00; - in data 9 giugno 2008 (valuta 6 giugno 2008) è stato effettuato un versamento di euro 32.320,00 (v. estratti più volte richiamati prodotti dalla banca all'udienza del 16 giugno 2009).

Sempre dalla lettura dei conti correnti emerge che in data 30 giugno 2008 (ma con valuta del 9 giugno 2008, ovverosia la stessa dei versamenti) sono stati addebitati con la causale "assegni resi impagati" l'importo di euro 32.320,00 in relazione all'assegno n. (...), l'importo di euro 36.300,00 in relazione all'assegno n. (...) ed, infine, l'importo di euro 38.400,00 in relazione all'assegno n. (...).

Detta operazione, come sopra evidenziato, è avvenuta in virtù di un preciso ordine del delegato del correntista (ovverosia del signor A.F.) che ha chiesto il "richiamo" degli assegni impagati (v. doc. 15).

Orbene, l'accredito con la causale versamento è avvenuto anche e sempre in data 5 giugno 2008 (valuta 9 giugno 2008) per l'importo di euro 27.600,00 corrispondente all'importo dell'assegno n.

(...) (v. estratti del conto corrente). Nonostante la richiesta di richiamo dell'assegno (v. doc. 15), ed il richiamo dell'assegno (v. dicitura apposta sull'assegno, doc. 9 nel fascicolo monitorio), detto importo non è stato tuttavia addebitato sul conto corrente in questione (v. anche accertamenti svolti dal CTU e conclusioni rassegnate).

Ritiene questo giudice che, con riferimento all'importo di euro 27.600,00, sussistano una pluralità di elementi, gravi, precisi e concordanti *ex art. 2729 c.c.*, che consentono di ritenere che l'allegazione della banca in merito alla debenza di tale importo sia fondata.

Difatti, l'accredito di euro 27.600,00 corrisponde sia per data (5 giugno 2008) sia per importo all'assegno n. (...) (v. anche considerazioni sul punto del CTU), l'accredito è avvenuto in pari data a quelli relativi ad importi corrispondenti alle somme portate dagli altri assegni recanti numerazione progressiva antecedente rispetto a quello di causa ed, infine, diversamente rispetto a questi ultimi assegni (parimenti oggetto della lettera di richiamo di cui al doc. 15), nessun importo è stato addebitato dalla banca a tale titolo con la causale "assegni impagati", nonostante la prova della richiesta di richiamo dell'assegno (v. doc. 15) e del successivo richiamo (v. doc. 9).

Tale importo, dunque, contrariamente agli assunti della parte opponente, risulta dovuto.

Per quanto concerne, invece gli assegni emessi in data 9 giugno 2008 per l'importo complessivo di euro 176.500,00 (importo così ottenuto:  $45.800,00+43.700,00+42.800,00+44.200,00=176.500,00$ ), non può ritenersi raggiunta la prova dell'accredito delle somme relative agli assegni oggetto del richiamo.

Sul punto, preme evidenziare che il versamento di euro 179.908,13 in data 9 giugno 2008 (valuta 11 giugno 2008) non contiene alcuna indicazione della causale ovvero di elementi che consentano di ricondurlo agli assegni in questione anche in via presuntiva.

Al riguardo vanno richiamate le considerazioni svolte dal CTU nominato che ha evidenziato che la corrispondenza riguarda solamente la data (9 giugno 2008), mentre non vi è corrispondenza tra l'importo dell'accredito risultante dall'estratto del conto corrente (euro 179.908,13) e la somma degli importi di cui agli assegni in questione.

In altri termini, "nulla attesta con assoluta certezza che gli stessi siano transitati in accredito sul c/c n. (...). Né, vista la sola corrispondenza della data dei titoli con quella dell'operazione bancaria, può ritenersi con sufficiente grado di attendibilità che l'accredito possa essere stato generato dalla negoziazione di detti assegni" (v. CTU in atti).

Va aggiunto che la carenza documentale sopra detta, in assenza di accordo delle parti (v. CTU in atti), non può essere superata mediante l'acquisizione delle distinte o ricevute di versamento

presentate allo sportello al momento dell'effettuazione dell'operazione (al fine di individuare la causale sottesa al versamento) poiché al riguardo occorre richiamare l'onere di allegazione e prova gravante sulla banca opposta nella veste di attrice sostanziale, che nel caso di specie non può dirsi adeguatamente adempiuto.

Né a diverse conclusioni conduce la lettera inviata nel mese di agosto 2008 dalla correntista (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta), atteso il contenuto generico della missiva che non consente di attribuire alla stessa il valore di riconoscimento del debito, essendo solamente stato richiesto un piano di rientro a fronte di una esposizione debitoria comunque esistente a prescindere dalla questione riguardante gli assegni impagati.

Infine, è irrilevante il motivo di opposizione riguardante l'esistenza di un saldo attivo in favore del correntista pari ad euro 26.663,48, poiché la tesi dell'istituto di credito all'evidenza riguarda l'asserita mancata annotazione quale partita a debito delle somme corrispondenti agli assegni impagati. Al riguardo, preme inoltre precisare che l'eccezione di compensazione formulata al riguardo nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica dagli opposenti è tardiva, atteso che trattandosi di eccezione in senso stretto (fra le tante, v. Cass., n. 5444/2001) avrebbe dovuto essere proposta sin dall'atto di citazione, in cui, invece, detta questione è stata sollevata solo al fine di evidenziare il carattere contraddittorio del ricorso monitorio per le risultanze contabili del saldo attivo (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il motivo di opposizione relativo alle cd. partite sospese può ritenersi fondato limitatamente all'importo di euro 176.500,00.

Gli ulteriori motivi di opposizione sono, invece, infondati.

Per quanto concerne le doglianze relative ai saldi negativi dei conti correnti, la banca ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente, contenenti espresso richiamo alla apertura di credito, agli interessi applicati ed alla reciprocità dei criteri di capitalizzazione (v. fascicolo monitorio, doc. 2 con riferimento al c.c. n. (...) - successivamente (...), doc. 3 con riferimento al c.c. n. (...), doc. 5 con riferimento al c.c. n. (...).

Quanto alla capitalizzazione, preme rimarcare che nel caso in esame la condotta dell'istituto bancario non appare censurabile poiché rispettosa del principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lg. n. 385/1993, come modificato dal d.lg. n. 342/1999 (applicabile alla fattispecie concreta in considerazione delle date in cui i contratti sono stati stipulati) secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9.02.2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che com'è noto prevede che "nell'ambito di ogni



singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.”

In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela, così come avvenuto nel caso di specie.

Va, pertanto, confermata l'ordinanza del 22 maggio 2014 che non ha ammesso l'integrazione del quesito chiesta dagli opposenti con riferimento alla disapplicazione degli interessi anatocistici, nonché a quelli superiori al tasso legale ed alla commissione di massimo scoperto, anche tenuto conto -quanto a quest'ultimo aspetto- del carattere generico della contestazione.

Quanto alla problematica riguardante il recesso, giova evidenziare che la notevole esposizione debitoria degli opposenti, nonostante il mancato riconoscimento parziale delle somme richieste a titolo di partite sospese, esclude ogni eventuale profilo di illegittimità.

Restano da esaminare i motivi di opposizione riguardanti la posizione del fideiussore. La dedotta eccezione di nullità della fideiussione in atti (v. doc. 7 allegato al fascicolo monitorio) è palesemente infondata non solo in fatto, risultando chiaramente indicate la tipologia di obbligazioni garantite (“per l'adempimento delle obbligazioni ... dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”), ma anche in diritto nella misura in cui risulta rispettato il requisito imposto dalla legge in ordine alla previsione dell'importo massimo garantito che, peraltro, alla luce dell'andamento dei rapporti in questione, risulta del tutto proporzionato alla fattispecie concreta.

Per quanto concerne, poi, la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per non aver indicato la limitazione della condanna del fideiussore con riferimento all'importo massimo garantito, giova evidenziare che l'importo ingiunto rientra nei limiti dell'importo massimo garantito, attesa la condanna ivi contemplata al pagamento dell'importo di euro 305.389.95, non avendo parte opponente neanche allegato il superamento di detto importo in ragione della applicazione dei chiesti interessi legali.

Quanto alle dedotte nullità delle clausole previste dalla fideiussione in atti, in termini generali va rimarcato che la contestazione risulta generica, non avendo parte opponente neanche indicato le conseguenze derivanti dalle asserite nullità sulla fattispecie concreta e con riferimento al credito azionato, profilo questo che esime, poiché assorbente, dalla valutazione del merito delle doglianze, mentre con riferimento alla qualità di consumatore del fideiussore, va precisato quanto segue.

Posto che è pacifico tra le parti che il debitore principale (i.e. la signora F.R.) rientra nella nozione di professionista e che in tale qualità ha stipulato i contratti bancari dai quali è scaturito il credito,

non può che essere richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale ai fini della verifica dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina a tutela del consumatore deve aversi riguardo all'atteggiarsi dei rapporti tra il contratto costitutivo del debito principale e il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria (fra le tante, Cass. n. 314/2001; successiva conforme: Cass. n. 25212/2011, richiamata dalla parte opposta secondo la quale: "in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 *bis* ss. c.c., nel testo vigente "*ratione temporis*", attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita"; v. anche la sentenza della Corte di Giustizia emessa in data 17 marzo 1998, nel procedimento C-45/96, consultabile sul sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)).

Difatti, il collegamento negoziale sussistente tra le fattispecie contrattuali - tenuto conto, per un verso, dell'autonomia causale che le caratterizza e, per altro verso, della funzionalizzazione alla realizzazione di un'operazione economica complessa e unitaria - e il conseguente carattere di accessorietà della fideiussione determinano la necessità di fare riferimento alla qualità del debitore principale e non anche a quella del fideiussore. La natura di professionista del debitore principale nella fattispecie per cui è causa comporta, pertanto, la manifesta infondatezza del motivo di opposizione.

Dalle considerazioni che precedono discende che, in accoglimento parziale della opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opposenti devono essere condannati al pagamento della somma di euro 128.889,50 in favore della parte opposta, attesa la mancata prova del credito per euro 176.500,00, oltre interessi legali dal 20 agosto 2008, data della messa in mora (v. doc. 8 nel fascicolo monitorio).

La notevole riduzione della pretesa in virtù dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione induce a compensare tra le parti le spese di lite, anche della fase monitoria, nella misura della metà mentre la restante metà viene posta a carico degli opposenti in applicazione della soccombenza sostanziale. Appare, invece, equo porre definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, atteso il loro collegamento ai motivi di opposizione risultati fondati

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. (...) (R.G. n. (...)/2008) emesso dal Tribunale di Terni in data 7 novembre 2008;

2) in accoglimento della domanda proposta da parte opposta-attrice sostanziale, condanna gli opposenti in solido a corrispondere l'importo di euro 128.889,50 in favore della parte opposta, oltre interessi legali dal 20 agosto 2008, e quanto al fideiussore A.F. fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 338.000,00;

3) condanna gli opposenti alla rifusione della metà delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge; compensa la restante metà (4.000,00 euro) tra le parti;

4) pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte opposta.

Terni, 17 ottobre 2015

Il Giudice